r.g. 3903/2026

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dispone la revoca dell'ordinanza di vendita con la sostituzione del presente provvedimento:

Letta l'istanza di vendita presentata dal procuratore del creditore procedente; Visto l'art. 530 c.p.c. (V° comma), per il sollecito svolgimento della procedura,

Visti gli l'artt. 535 e 532 c.p.c, nonché il regolamento ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie approvato con DM n° 109 del 11 febbraio 1997 e il DM 15/05/2009 n.80

AFFIDA

l'esecuzione delle operazioni di vendita all'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI FOGGIA

ORDINA

la vendita, dei beni pignorati al prezzo base come da valutazione risultante dal verbale di pignoramento (art. 535 c.p.c.) da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni imposte sulle modalità di accesso alle attività e di svolgimento delle stesse salvo sopravvenuti provvedimenti legislativi:

1° incanto al prezzo base di pignoramento/perizia;

2° incanto al prezzo base di pignoramento ridotto di 1/5 ;

3° incanto al 50 % del prezzo base di pignoramento, sarà eseguito dall' Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia.

I beni saranno aggiudicati al maggior offerente secondo le disposizioni di cui all'art. 537 c.pc. e le vendite si svolgeranno presso i locali dell'I,V.G di Foggia in Foggia, Via Manfredonia km 2+200 dalle ore 17,00 anche con l'ausilio di materiale fotografico e filmati.

DISPONE

che il creditore procedente provveda entro quarantotto ore dalla richiesta dell'IVG, al versamento del compenso previsto dall'art. 31 del suddetto decreto ministeriale; In caso di inottemperanza alla richiesta di versamento e di rimessione al G.E. degli atti da parte dell'I.V.G, verrà concesso un solo ulteriore termine per provvedere (ai sensi dell'art. 154 c,.p.c., il quale non consente di prorogare per più di una volta il termine ordinatorio) e il mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte idonea a giustificare un provvedimento di improseguibilità;

in ogni caso, non si procederà alla vendita in mancanza dei versamenti predetti (anche ai sensi degli artt. 22 e 31 del D.M. 109/97).

AUTORIZZA

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia, quale soggetto preposto e specializzato alla vendita, a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie, sul proprio sito internet www.ivgfoggia.it, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia.(art. 490, 1°c ° C P C;(L. 6 agosto 2015, n.132 SO N.50 G.U.20/08/2015 N.192). In caso di beni mobili registrati il cui valore sia superiore a €.25.000, l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato, altresi, sul sito www.astagiudiziaria.com , almeno 45 giorni prima della data di vendita a cura dell'IVG.
Ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, solo in caso di lotti composti da beni mobili registrati sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione pari ad €.304,50, avendo cura di specificare nella causale la procedura ed il lotto entro 7 gg. dalla richiesta da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia; qualora per la procedura in questione sia possibile prenotare a debito le spese, il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è dovuto, tuttavia al fine di consentire la pubblicazione, sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo, trasmettere all'IVG il relativo provvedimento autorizzativo entro la tempistica predetta.
Si avverte, qualora il G.E, assegni termini ex art.631 bis c.p.c., l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, è motivo di estinzione del processo esecutivo.

AUTORIZZA

l'Istituto a prelevare dal ricavato della vendita il proprio compenso, gli eventuali compensi di custodia, asporto e trasferimento nella misura stabilita nel DM n° 109 del 11 febbraio 1997 e nel DM 15/05/2009 n.80, di stima, e/o eventuale importo di €. 360,00 in caso di lotti composti da beni mobili registrati qualora il creditore procedente autorizzi l'IVG alla pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici.

DISPONE

che il materiale fotografico venga utilizzato per la pubblicità, che su richiesta, gli offerenti possano accedere nel luogo di custodia dei beni pignorati per prenderne visione, previa prenotazione della visita.

DISPONE

Di versare il ricavato della vendita al netto delle spese e dei compensi, alla chiusura delle operazioni d'asta, su di un conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva, identificato dal relativo numero di Ruolo Generale e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione, che IVG è autorizzato ad aprire presso un Istituto di Credito a sua scelta o indicato dalla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari.

in caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso la cassa dell'Istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall' I.V.G., per ottenere la rifissazione della vendita (art. 22,c. 4):

il compenso all'istituto Vendite Giudiziarie, qualora il processo esecutivo si estingua o se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'Istituto, dovuto, secondo statuizione del Giudice dell'Esecuzione, dal creditore e dal debitore, ovvero in solido, nella misura indicata nella tabella allegata al D. M. (art. 33) ;

qualora le cose pignorate dovessero trovarsi nei locali dell'IVG, questo sarà tenuto a notiziare il debitore intimandogli un congruo termine per il ritiro, decorso inutilmente il quale il disinteresse dimostrato dal debitore sarà considerato comportamento sintomatico di disinteresse

a riacquistarne il possesso e le cose dovranno intendersi res derelictae, ben potendo, pertanto, l'IVG buttarle nella pubblica discarica o disfarsene nel modo ritenuto più opportuno senza altro obbligo di preavviso o autorizzazione alcuna e senza obbligo di rendiconto; tale disposizione d applicabile anche in caso di beni mobili registrati;

AUTORIZZA

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Bari qualora si sia proceduto al pignoramento nelle forme di cui all'art.521-bis c.p.c., a predisporre relazione di stima dell'autoveicolo/i consegnato/i dal debitore esecutato disponendo che tale stima venga depositata telematicamente entro 15 giorni dal ricevimento del presente incarico o, se successivo, dal rinvenimento dei beni pignorati.

AVVISA GLI OFFERENTI

Con la vendita dei beni, 'aggiudicatario viene immesso in possesso dei medesimi, altresì dovrà provvedere alla liberazione dei locali dove sono situati tutti i beni inerenti al lotto sopra indicato a propria cura e spese, esonerando l'Istituto Vendite Giudiziarie da qualsiasi responsabilità sia civili che penali. Si informano gli interessati all'acquisto che la descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art.2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "VISTO E PIACIUTO", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia. Che, non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al D.P.R. 459/96, grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

ORDINA

al Conservatore del P.R.A a vendita eseguita e come da verbale di aggiudicazione dell'IVG, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle ipoteche e gravami/vincoli esistenti sul veicolo/i, ex art.586 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario, esonerandolo da ogni responsabilità.

DA' ATTO

che l'IVG, quale commissionario per la vendita delle cose pignorate, riveste la qualità di pubblico ufficiale (ex multis, Cass. Pen., sez. VI, sent. n°3872 del 14 ottobre 2008), ed è assimilabile al professionista delegato; è, quindi, abilitato al rilascio ed all'autenticazione delle copie di atti e documenti direttamente formati -ex art. 18 del DPR 28 dicembre 2000

n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), o in forza di specifiche disposizioni di legge- o comunque presenti nel fascicolo telematico, ex co9 bis dell'art.16 bis del DL 18 ottobre 2012 n°179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, nº221, introdotto dall'art.52 del DL 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°114;

LIQUIDA

in favore dell'IVG FOGGIA il proprio compenso di custodia, asporto, trasferimento nella misura stabilita dal DM n° 109 del 11 febbraio 1997 e dal DM n.80 del 15/05/2009 e ivi compreso l'accesso e il relativo trasferimento per la consegna all'aggiudicatario di beni, quando questi non si trovino nei locali dell'IVG e eventuale stima per i beni ritirati nelle forme di cui all'art. 521-bis c.p.c., nonché eventuali

ulteriori spese sostenute e documentate, autorizzandolo a trattenerli dal ricavato vendita

- il compenso di estinzione a carico del creditore procedente, previsto dall'art.33 del D.M. 109 del 11 febbraio 1997 se la vendita non avrà luogo per estinzione del processo esecutivo o per altre cause non dipendenti dall'Istituto Vendite Giudiziarie e nella misura del:

- 5% sul valore del pignorato nel caso di non avvenuto trasporto, 8% sul valore del pignorato nel caso di avvenuto trasporto dei beni nei locali dell'IVG

- il compenso di assegnazione a carico del creditore procedente, previsto dall'art.32
del D.M. 109 del 11 febbraio 1997 nella misura del:
10% sul valore del pignorato per l'assegnazione di beni asportati presso l'IVG
5% sul valore del pignorato per l'assegnazione di beni non asportati
DISPONE
che la presente ordinanza sia comunicata a cura della Cancelleria all'Istituto Vendite Giudiziarie, onerando quest'ultimo del solo esito definitivo della vendita, a mezzo posta elettronica e contestualmente al deposito in Cancelleria.

Conferma la data di udienza come in atti.

Si Comunichi

Milano, 10/11/2026

Il G.E.

Rita Bottiglieri